

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 giugno 2009

Approvazione della scheda di trasporto. (09A07705) (GU n. 153 del 4-7-2009)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante:
«Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto»;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante:
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasporto»;

Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, inserito
dopo l'art. 7 di tale decreto a norma dell'art. 1, comma 3, del
decreto legislativo n. 214/2008, con il quale, al fine di conseguire
maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul
corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto
di terzi in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato
«**scheda** di trasporto», da compilare a cura del committente e
conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita', a cura del
vettore;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 7-bis del decreto
legislativo n. 286/2005, secondo il quale con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
stabilito, fra l'altro, il contenuto della **scheda** di trasporto, nella
quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al
committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi
indicati dal decreto stesso, nonche' quelle relative alla tipologia
ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico
della stessa;

Decretano:

Art. 1.

Contenuto **scheda** trasporto

1. E' approvato il contenuto della **scheda** di trasporto istituita a
norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008,
n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, per
favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di
autotrasporto di merci per conto di terzi.

2. La **scheda** di trasporto puo' essere sostituita dalla copia del
contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente,
avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1, ed e'
compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme
restando le responsabilita', in capo al committente medesimo, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n.

214/2008.

Art. 2.

Indicazione proprietario della merce

1. Le indicazioni relative al proprietario della merce, così come definito dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005, devono figurare sulla **scheda** di trasporto. Nei casi in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce, e' tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modello allegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti da parte degli organi di controllo.

Art. 3.

Documenti equipollenti

1. Costituiscono documenti equipollenti alla **scheda** di trasporto di cui all'art. 1: la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.

Art. 4.

Trasporti a collettame

1. Sono esentati dalla compilazione della **scheda** di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

Roma, 30 giugno 2009

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Matteoli

Il Ministro dell'interno

Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

Tremonti